



Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PROTOCOLLO D'INTESA

PER LA REALIZZAZIONE DI UN'OFFERTA DI SERVIZIO EDUCATIVO "SEZIONI PRIMAVERA" A FAVORE DI BAMBINI DAI DUE AI TRE ANNI, VOLTA A MIGLIORARE I RACCORDI TRA NIDO E SCUOLA DELL'INFANZIA E A CONCORRERE ALLO SVILUPPO TERRITORIALE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI. **ANNO SCOLASTICO 2020-2021.**

TRA

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato Regionale dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale
Direzione generale delle Politiche Sociali

Assessorato Regionale della Pubblica
Istruzione, Beni Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport
Direzione Generale della Pubblica Istruzione

E

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna

Direzione Generale

rappresentati rispettivamente dai Direttori Generali Francesca Piras per la Direzione Generale delle Politiche Sociali, da Giorgio Onorato Cicalò per la Direzione Generale della Pubblica Istruzione e da Francesco Feliziani per la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna.

PREMESSO CHE

- l'articolo 1, ai commi 630 e 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede l'attivazione di progetti tesi all'ampliamento dell'offerta formativa rivolta a bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età e la definizione di livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le Regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo territoriale dei servizi socio educativi, al quale concorrono gli asili nido;
- gli Accordi nazionali sanciti in Conferenza Unificata per i precedenti anni scolastici e per il corrente anno scolastico la conferma con l'Accordo Rep. atti n.106 /CU del 6 agosto 2020,

hanno previsto apposite intese in ambito regionale tra gli Uffici Scolastici Regionali e le Regioni per la programmazione e la gestione complessiva delle Sezioni primavera, secondo modalità coerenti con il sistema statale e regionale e sulla base di linee operative fornite dal Ministero della Pubblica Istruzione;

- l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna e la Regione Autonoma della Sardegna hanno sottoscritto i Protocolli di Intesa per gli anni scolastici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015; 2016/2017, 2017/2018, 2019-2020;
- l'Accordo Quadro definito in Conferenza unificata Stato-Regioni e Autonomie Locali in data 1° agosto 2013, confermato per l'anno scolastico 2020-2021, dal citato Accordo l'Accordo Rep. atti n.106 /CU del 6 agosto 2020, ha previsto la prosecuzione del servizio educativo per bambini della fascia di età 2-3 anni denominato sezioni primavera;
- gli Accordi sopra specificati prevedono, per il funzionamento delle sezioni primavera, la stipula di apposite intese tra l'Ufficio Scolastico Regionale e le Regioni, sentite le ANCI regionali;
- con nota prot. n.19683 del 2 novembre 2020 la Direzione generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del MI, ha comunicato che le risorse statali disponibili a livello nazionale per l'esercizio finanziario 2021, che ammontano a circa 9.907.187 di euro previsti dal bilancio triennale 2019-2021, dovranno essere confermate dalla prossima legge di bilancio;
- con nota prot.n. 3569 del 19 febbraio 2021 la Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero dell'Istruzione ha trasmesso il decreto direttoriale n.183 del 16 febbraio 2021 di riparto dei contributi finanziari per le "Sezioni Primavera" e.f.. 2021;
- il decreto direttoriale del Ministero dell'Istruzione n.183 del 16 febbraio 2021 di riparto dei contributi finanziari e.f. 2021 per le "Sezioni primavera" ha disposto l'assegnazione dei fondi a favore degli Uffici scolastici regionali, in termini di cassa e competenza, della somma complessiva pari ad euro 9.907.187,00, utilizzando la procedura prevista dall'articolo 34 quater della legge n.196 del 2009, che graverà sul cap. 1466/1 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2020, missione 22, programma 8, azione 2;
- il citato decreto direttoriale n. 183 del 16 febbraio 2021 di riparto dei contributi finanziari e.f. 2021 per le "Sezioni primavera" ha disposto l'assegnazione dei fondi a favore dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna della somma pari ad euro 172.278,36;
- nella citata nota prot. n.19683 del 2 novembre 2020 il Ministero dell'Istruzione precisa che le Direzioni Generali sono pertanto tenute a stipulare per l'anno scolastico 2020/2021, le intese con le relative Regioni, per consentire il regolare avvio delle attività educative e la conferma della prosecuzione delle sezioni già funzionanti negli anni precedenti, previa verifica e accertamento del rispetto dei parametri qualitativi individuati dall'Accordo quadro in C.U. del 1° agosto 2013, Rep. atti 83/CU;
- con la presente Intesa la Direzione Generale delle Politiche Sociali dell'Assessorato Igiene, Sanità e dell' Assistenza Sociale, la Direzione Generale della Pubblica Istruzione dell'Assessorato Pubblica Istruzione, Beni Culturali Sport e Spettacolo e la Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna intendono sostenere la prosecuzione dell'offerta di un servizio educativo per bimbi di età compresa tra i 24 ed i 36 mesi;
- in conformità a quanto richiamato nella nota ministeriale prot.n. 19683 del 2 novembre 2020, che sottolinea la necessità di prevedere prioritariamente la prosecuzione delle sezioni già funzionanti negli anni precedenti, previa verifica e accertamento del rispetto dei parametri qualitativi individuati dall'Accordo quadro in C.U. del 1° agosto 2013, Rep. atti 83/CU, il contributo potrà essere corrisposto alle sezioni primavera che siano una prosecuzione del servizio educativo avviato negli anni precedenti che risultino in possesso dei requisiti previsti;

Le parti firmatarie danno atto che le premesse costituiscono parte integrante della presente intesa e stipulano la stessa come di seguito articolata:

Articolo 1

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 630, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è realizzata sul territorio regionale, con il concorso dello Stato, della Regione e degli Enti locali, l'offerta di un servizio educativo per bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi.

2. L'offerta è da intendersi come servizio socio-educativo integrativo e aggregato alle attuali strutture delle scuole dell'infanzia statali, paritarie e comunali e dei nidi d'infanzia gestiti direttamente dal Comune o da soggetti in convenzione con i Comuni ovvero dagli stessi appositamente autorizzati, concorre a fornire una risposta alla domanda delle famiglie per servizi della prima infanzia e contribuisce alla diffusione di una cultura attenta ai bisogni e alle potenzialità dei bambini da zero a sei anni, in coerenza con il principio della continuità educativa, avvalendosi delle esperienze positive già avviate in numerosi territori e realtà.

Articolo 2

L'Ufficio Scolastico Regionale e la Regione definiscono la rete territoriale della nuova offerta di servizi educativi di cui al precedente articolo.

In conformità a quanto richiamato nella nota ministeriale prot. n. 19683 del 2 novembre 2020 si conviene che le risorse disponibili siano destinate alle sezioni primavera che siano una prosecuzione delle sezioni già funzionanti negli anni precedenti, che risultino in possesso dei requisiti previsti e specificati nell'articolo successivo.

Preso atto che negli scorsi anni scolastici non tutte le sezioni primavera hanno fornito il servizio per lo stesso numero di mesi, i contributi finanziari verranno erogati alle sezioni primavera nei limiti delle risorse complessivamente disponibili, in proporzione ai mesi di servizio effettivamente fornito, alla durata oraria del servizio giornaliero ed al numero dei bambini frequentanti, secondo i seguenti parametri:

- 40% del contributo complessivo (statale + regionale) in base al numero dei mesi di servizio effettivo;
- 30% del contributo complessivo (statale + regionale) in base al numero delle ore di servizio giornaliero (minimo 5 e massimo 8 ore giornaliere);
- 30% del contributo complessivo (statale + regionale) in base al numero dei bimbi effettivamente frequentanti (minimo 10* e massimo 20 bambini).

* analogamente a quanto stabilito dal D.P.R. n.89/2009 all'articolo 2 comma 6, relativamente alle sezioni della scuola dell'infanzia con un numero di iscritti inferiore a quello previsto in via ordinaria, situate in comuni montani, in piccole isole e in piccoli comuni, appartenenti a comunità privi di strutture educative per la prima infanzia, si può derogare al numero minimo di 10 bambini frequentanti. Per tali strutture il numero minimo di bambini è fissato a 5 unità.

Articolo 3

In attuazione di quanto previsto dall'Accordo quadro del 1° agosto 2013, le sezioni primavera dovranno essere in possesso dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dal Comune, contenente il parere vincolante in ordine all'agibilità dei locali, alla loro funzionalità e sicurezza, in modo da corrispondere alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona) e dovranno essere state attivate in conformità ai sotto elencati criteri di cui all'art. 1, comma 4, dell'Accordo del 1° agosto 2013:

1. presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme regionali e dei regolamenti comunali vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini della fascia da due a tre anni, quali, in particolare accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.;

2. iscrizione di bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che compiano, comunque, i 24 mesi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020;
3. l'ammissione alla frequenza è fissata al compimento dei due anni di età per i nati tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2020;
4. allestimento degli spazi con arredi, materiali, strutture interne ed esterne, in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
5. specificità del progetto di continuità educativa come progettualità di raccordo/continuità e connessione dei processi educativi attraverso forme innovative con le strutture educative afferenti dedicate ai bambini 0-6 anni e anche attraverso specifiche forme di aggiornamento del personale;
6. orario di funzionamento flessibile rispondente alle diverse esigenze dell'utenza e alla qualità di erogazione del servizio, compreso tra un minimo di 5 e massimo 8 ore giornaliere;
7. dimensione contenuta del numero di bambini per sezione che può variare da un minimo di 10 ad un massimo di 20 bimbi, in base al modello educativo ed organizzativo adottato;
8. rapporto numerico tra personale educativo/docente e bambini che, nel rispetto delle leggi regionali, non sia superiore a 1:10.

Il possesso dei criteri sopra indicati è condizione essenziale per l'autorizzazione al funzionamento delle sezioni primavera, che deve essere rilasciata dal Comune, per il prosieguo della loro attività e, previa verifica, per la conseguente erogazione del contributo pubblico.

Articolo 4

Presso l'Ufficio Scolastico Regionale sarà costituito il Tavolo Tecnico Inter istituzionale con finalità di indirizzo, di predisposizione di eventuali iniziative di supporto all'esperienza, di individuazione delle sezioni beneficiarie dei contributi sulla base dei requisiti previsti.

Articolo 5

La Direzione Generale delle Politiche sociali dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale provvederà a destinare un finanziamento pari ad Euro 500.000,00 di risorse proprie alle sezioni beneficiarie individuate dal Tavolo Tecnico Inter istituzionale.

In coerenza con l'art. 56 del D.Lgs. n. 118/2011 e con l'art. 58 della L.R. n. 11/2006, la presente intesa diviene efficace successivamente alla registrazione contabile del relativo impegno di spesa.

L'Ufficio Scolastico Regionale provvederà alla erogazione del contributo statale pari ad euro 172.278,36 nei confronti delle sezioni beneficiarie individuate dal Tavolo Tecnico Inter istituzionale nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 6

La presente Intesa ha validità per l'anno scolastico 2020 - 2021.

Cagliari _____

Assessorato regionale
dell'Igiene e Sanità e
dell'Assistenza Sociale

Il Direttore generale delle
Politiche Sociali

Assessorato regionale della
Pubblica Istruzione, Beni
Culturali, Informazione,
Spettacolo e Sport

Il Direttore generale della
Pubblica Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale
per la Sardegna
Direzione Generale

Il Direttore generale